

# **TI\_GERICHTE 9.2022.181 vom 23. Februar 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-02-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_9.2022.181](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2022.181)

FR: TI\_GERICHTE 9.2022.181 du 23 février 2023

IT: TI\_GERICHTE 9.2022.181 del 23 febbraio 2023

## **Regeste**

Conferimento di un mandato per una perizia psichiatrica - impugnabilità di una decisione incidentale ordinatoria

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

### **E. 2**

Per costante giurisprudenza le decisioni di procedura o d'istruzione sono decisioni incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o più parti di una domanda, ma rinviando all'esame di uno o altri argomenti ad un'ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158). Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l'adulte, pag. 63 n. 1.158).

### **E. 2.1**

Giusta l'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4). Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una

procedura defaticante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAMM). L'applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170 ).

### **E. 3**

L'art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell'ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l'Autorità di protezione esamina d'ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L'Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d'ufficio il diritto (cpv. 4). La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l'autorità è perfettamente libera nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l'Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d'ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A\_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A\_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all'art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l'Autorità di protezione ordina l'esecuzione coattiva dell'obbligo di collaborare.

### **E. 4**

La risoluzione impugnata (per quanto attiene ai dispositivi n. 8-15 che sono oggetto del reclamo qui in esame), nella misura in cui ordina una perizia psichiatrica ai sensi dell'art. 446 cpv. 2 CC, deve essere considerata una decisione incidentale ordinatoria. Come tale, è impugnabile alle predette condizioni restrittive di cui al punto 2.1. sopra.

#### **E. 4.1**

Alla luce delle circostanze del caso di specie, ci si dovrebbe anzitutto chiedere quale danno non altrimenti riparabile possa arrecare a RE 1 il fatto di doversi sottoporre ad un'ulteriore valutazione peritale relativa a una situazione già oggetto di numerosi accertamenti di varia natura. Il reclamante neppure si è espresso a tal riguardo, né in sede di reclamo, né di replica, limitandosi a contestare la necessità e la proporzionalità della perizia psichiatrica e a invocare una violazione del diritto di essere sentito. La perizia psichiatrica è finalizzata a stabilire in che modo l'interessato risulta (o meno) bisognoso di assistenza, e quindi, relativamente al caso concreto, serve ad accertare se siano ancora date le condizioni per il mantenimento dell'attuale curatela a suo favore o se piuttosto risulti necessaria una misura più incisiva. Nella decisione impugnata è stato chiaramente evidenziato che la perizia psichiatrica è stata disposta ai fini “ di approfondire/aggiornare la fattispecie concreta ” e per accertare dal profilo psichiatrico la necessità delle limitazioni dei diritti civili in questione. I quesiti peritali sono chiari e formulati in modo tale da poter appurare in che misura l'interessato è effettivamente in grado di provvedere ai propri interessi o in che

modo la sua dipendenza da alcool (o eventuali altre difficoltà) potrebbe diminuire le sue capacità in ambito personale e gestionale. Diversamente da quanto criticato dal reclamante, tali quesiti peritali sono completi e potrebbero fungere quale base di un mandato peritale indipendente, ragione per la quale sono sicuramente sufficienti quali domande complementari per un aggiornamento delle valutazioni psichiatriche già agli atti, ovvero quella del 13 ottobre 2020 del SPS e la più recente del 18 febbraio 2022 del Dr. med.

\_\_\_\_\_ . Ritenuto che il reclamante fa valere di essere perfettamente in grado di provvedere ai propri interessi (dimostrando anche mediante i più recenti certificati medici prodotti in sede di reclamo di essere riuscito nel frattempo a migliorare la propria situazione personale), dovrebbe essere nel suo interesse voler comprovare di sapersi gestire autonomamente e di non necessitare più di una misura di protezione, così come postulato. Visto l'esito del giudizio, può comunque rimanere indecisa la questione relativa al rischio che la perizia psichiatrica possa provocare un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole, ovvero all'adempimento della condizione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmM e alla conseguente ammissibilità del reclamo.

#### **E. 4.2**

Ulteriore ostacolo alla ricevibilità del reclamo appare altresì l'impossibilità da parte della scrivente Camera di protezione di procedere all'annullamento della decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmM).

#### **E. 5**

Come visto sopra, la questione della ricevibilità può comunque rimanere indecisa siccome il reclamo è comunque infondato, la necessità e l'utilità della perizia psichiatrica essendo palesi. Come emerge dai numerosi documenti medici agli atti, così come si è potuto verificare in occasione delle precedenti procedure di reclamo dinanzi alla scrivente Camera di protezione, è un dato di fatto innegabile che l'interessato si è trovato in una situazione psicofisica molto precaria, la quale è stata causata e poi sicuramente aggravata dai suoi importanti problemi di dipendenza alcolica. Tali circostanze hanno quindi provocato una riduzione delle capacità gestionali dell'interessato, per cui in data 16 novembre 2020 era stata istituita la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, misura che allora risultava senz'altro necessaria e adeguata, peraltro rimasta incontestata e quindi cresciuta in giudicato. Ritenuto che il reclamante stesso aveva criticato, e critica tutt'ora, la conclusione della documentazione medica alla base dei provvedimenti adottati, così come alla luce delle precise istruzioni impartite all'Autorità di prime cure con la sentenza 29 luglio 2022 della scrivente Camera di protezione (inc. 9.2022.61), è a giusto titolo che l'Autorità di protezione abbia optato per una verifica approfondita della situazione psichica dell'interessato mediante una specifica perizia. A maggior ragione visto anche l'asserito miglioramento delle condizioni generali del reclamante.

#### **E. 6**

Infine, le critiche sollevate dal reclamante circa un'asserita violazione del diritto di essere sentito da parte dell'Autorità di prime cure sono manifestamente inconsistenti e ingiustificate, avendo quest'ultima permesso all'interessato, a più riprese, di esprimersi in merito ai provvedimenti e ai passi istruttori prospettati (cfr. lettere 13 e 19 luglio 2022 dell'Autorità di protezione all'interessato; scritto 18 agosto 2022 e 7 settembre 2022

dell'Autorità di protezione all'interessato; scritto 26 settembre 2022 dell'Autorità di protezione al curatore, inviato in copia per conoscenza al reclamante). Di conseguenza, il reclamo è da respingere.

#### **E. 7**

Ai sensi dell'art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell'art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo la richiesta di annullare i dispositivi n. 8-15 della decisione 3 novembre 2022 dell'Autorità di protezione palesemente priva di probabilità di successo, per quanto concerne l'oggetto trattato in questa decisione, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta.

#### **E. 8**

Gli oneri della presente decisione seguono la soccombenza, ma viste le circostanze concrete, si rinuncia al loro prelievo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.